

LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO D.lgs. 105/2018

Il 3 agosto scorso è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D.lgs. n. 105** che introduce e modifica alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017 di seguito CTS).

Il Decreto correttivo intende chiarire alcuni aspetti civilistici, contabili e fiscali, della Riforma ma in realtà ne dilata ulteriormente i tempi.

Qui di seguito analizziamo le principali novità del Decreto Correttivo.

1. Attività di interesse generale

Innanzitutto trova integrazione le attività di interesse generale esercitabili da un ente del Terzo Settore la “**tutela degli animali e la prevenzione del randagismo**, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281”

2. La proroga per gli adeguamenti statutari

Il Decreto correttivo ha stabilito la proroga dei termini per gli adeguamenti statutari degli enti non profit, che potranno quindi disporre di più tempo per procedere alle modifiche dei loro statuti.

Tali enti, per potersi successivamente iscrivere al RUNTS avranno la possibilità di conformarsi alla nuova normativa **fino al 3 agosto 2019** (anziché entro il 2 febbraio del prossimo anno come precedentemente previsto dalla normativa), ferma restando la possibilità di deliberare le modifiche **con le modalità e le maggioranze dell'assemblea ordinaria**.

3. Gli adempimenti contabili

Gli ETS che non applicano il regime forfetario di cui all'art. 86 del D.lgs. 117/2017 (di seguito Codice del Terzo settore, CTS), per non decadere dai benefici fiscali previsti dovranno, in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche e rappresentare distintamente le attività indicate all'art. 6 ("diverse") da quelle di cui all'art. 5 (istituzionali dell'ente), nel bilancio di esercizio, così come previsto dall'art. 13 del CTS .

Scompare, pertanto, dal testo del Decreto correttivo il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, entro il quale, originariamente, era prevista la redazione di un "apposito documento" contabile, rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Il legislatore del Decreto correttivo ha inteso dunque estendere anche ai predetti enti gli ordinari obblighi connessi alla redazione del bilancio di esercizio.

Si rammenta che le ODV e le APS potranno:

- adottare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario a loro riservato solo se nel periodo d'imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, *non superiori a 130.000 euro*.
- determinare il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari, rispettivamente, all'1% e al 3% (qualora restino entro il limite di 130.000 euro)

Con le modifiche all'art. 13 del CTS è stato inoltre chiarito e specificato come il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitabili dagli enti del Terzo settore dovrà essere documentato a seconda delle modalità di rendicontazione adottate.

Pertanto, il documento da predisporre sarà la relazione di missione nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 13 (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione), l'annotazione in calce al rendiconto per cassa nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 2 dell'art. 13 (enti con ricavi inferiori a 220.000 euro) e la nota integrativa nel caso di bilancio redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 13

Il Decreto correttivo ha previsto che gli enti che non applicano il regime forfetario di cui all'art. 86 CTS potranno tenere per l'anno successivo, in luogo del bilancio (e quindi della tenuta delle "scritture contabili cronologiche e sistematiche"), il rendiconto "di cassa", purché non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 220.000 euro.

Ciò rappresenta una novità, in quanto tali enti anche precedentemente potevano fruire della semplificazione di un "rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive", ma il limite dell'ammontare dei proventi era stato stabilito in 50.000 euro.

Con il Decreto correttivo scompare inoltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la presentazione del rendiconto dal quale dovevano risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le informazioni relative alla raccolta fondi.

Tali indicazioni dovranno infatti essere inserite nel bilancio redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice.

**LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO
LE NOVITA' DEL DECRETO CORRETTIVO**

Rispetto al Decreto correttivo restano invariate le seguenti disposizioni:

Le entrate **superiori a 100.000 euro** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi d'amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Le entrate **superiori a 1 milione di euro** devono predisporre e depositare il bilancio sociale (le cui linee saranno determinate da apposito decreto del Ministero) presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Gli ETS avranno l'obbligo di depositare il bilancio presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, salvo che non siano iscritti nel Registro delle Imprese.

4. Il controllo contabile

Il Decreto correttivo ha previsto un maggior controllo contabile degli enti non profit, ed in particolare di associazioni e fondazioni, con l'introduzione dell'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti gli enti che superano determinati parametri in termini di attivo, ricavi e dipendenti.

La revisione legale potrà essere affidata all'organo di controllo interno che, se monocratico, dovrà essere costituito da un dottore commercialista, un avvocato, un consulente del lavoro, un professore universitario esperto in materie economiche, o da un revisore.

L'organo di controllo interno dovrà vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Resta inteso che qualora le associazioni, riconosciute e non, e le fondazioni decidessero di non iscriversi al RUNTS, avranno come disciplina di riferimento il libro I del Codice civile.

5. Personalità giuridica

Il comma 1-bis, inserito nell'art. 22 CTS sull'acquisto della personalità giuridica da parte di associazioni e fondazioni del Terzo Settore è intervenuto a salvaguardia degli enti già costituiti che intendono qualificarsi come enti del Terzo Settore.

Il legislatore ha infatti previsto una procedura semplificata con cui tali enti potranno divenire persone giuridiche ed ottenere così il beneficio della responsabilità limitata.

La procedura prevede l'intervento del Notaio (per la redazione dell'atto costitutivo, il controllo di legalità dello statuto e l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e la sussistenza di un patrimonio minimo di 15.000 euro (per le associazioni) e di 30.000 euro (per le fondazioni).

La novità indicata nel Decreto correttivo è per gli enti con personalità giuridica (già ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000) in quanto potranno iscriversi al RUNTS, sospendendo così l'efficacia della loro iscrizione presso i registri delle persone giuridiche di prefetture e Regioni (che riprenderà vigore nel caso di cancellazione dell'ente dal RUNTS).

6. Volontari e associati

Nel caso in cui venga a mancare il numero minimo di associati sia Organizzazioni di volontariato che Associazione di promozione sociale (7 persone fisiche in Organizzazioni di volontariato e Associazione di promozione sociale di primo livello; n.3 Organizzazioni di volontariato o n. 3 Associazione di promozione sociale in quelle di secondo livello), **è previsto che tale limite debba essere reintegrato entro un anno.**

Trascorso tale termine, l'ente verrà cancellato dal RUNTS, a meno che non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo Registro (cioè una sezione corrispondente ad una tipologia di ente per la quale non sia richiesto un numero minimo di associati).

Il legislatore del correttivo è inoltre intervenuto nei confronti delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazione di promozione sociale di secondo livello le quali, non essendo organizzazioni di individui bensì di enti, non potrebbero avere associati volontari mediante i quali svolgere la propria attività:

Tali enti potranno avvalersi dell'attività di volontariato delle persone associate alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazione di promozione sociale di primo livello ad essi aderenti.

7. Imposte sui redditi

I contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 79, CTS si considerano entrate derivanti da attività non commerciali.

I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo Settore (detrazione del 30% e deduzione del 10%) non potranno cumulare la detrazione e la deduzione con altra agevolazione fiscale dello stesso tipo prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle stesse erogazioni

8. Social bonus

I destinatari delle erogazioni liberali devono utilizzare gli immobili da recuperare **esclusivamente** (e non più in via prevalente) per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

9. Organizzazioni di volontariato

L'esenzione IRES degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle ODV, è stata estesa anche a quelle che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del RUNTS.

10. Enti filantropici

Gli enti filantropici potranno sostenere, oltre agli altri enti del Terzo Settore, persone svantaggiate ed attività di interesse generale, anche se non svolte da enti del Terzo Settore.

11. Indici di affidabilità fiscale

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non operano nei confronti degli enti che optano per il regime forfetario ex art. 80 e delle APS ed ODV che applicano il regime forfetario ex art. 86.



SERATE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE GRUPPO DI LAVORO ENTI NO PROFIT

.....**PROSSIMI APPUNTAMENTI**

- Serata di aggiornamento lunedì 19 novembre 2018, ore 17,30**
- Convegno martedì 4 dicembre 2018**